AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

DELIBERA N. 29

[redacted] VODAFONE ITALIA SPA (HO.MOBILE - TELETU)
(GU14/514412/2022)

Il Corecom Molise

NELLA riunione del Il Corecom Molise del 04/04/2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*", di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi,* come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA l'istanza di [redacted] del 03/04/2022 acquisita con protocollo n. 0112543 del 03/04/2022;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

La ricorrente, titolare di telefonia fissa tipo "privato", dichiara nel formulario GU14: "Con racc. a/r di recesso n. 15353634836-6 recedevo dal contratto in essere con la Vodafone per la Sim dati n. [redacted] e per la line fissa+dati n. [redacted] ricevuta da Vodafone in data 1.10.2018. Contestualmente sottoscrivevo, per l'utenza telefonica della mia abitazione in [redacted] con TIM, un contratto per l'attivazione di una nuova linea (n. [redacted]), attiva dal 30.11.2018, come indicato nella ft. RP.02312137. Inspiegabilmente, però, Vodafone continuava ad

emettere fatture sino a quella di marzo 2019, ben oltre 4 mesi dopo la racc. a/r di recesso. Si contesta in toto quanto indicato a mezzo racc. a/r n. 617773651962-1 del 16.5.2020 dello Studio Legale Federici, volta all'esclusivo recupero del credito vantato di euro 265,39. L'intero importo veniva difatti richiesto non considerando quanto indicato dal medesimo Studio Legale con la email del 24.4.2020 ove - espressamente - per la rete fissa n. 08741952589 indicava che "parrebbe essersi verificata una problematica di carattere tecnico/amministrativo che ha portato all'imputazione del canone oltre il termine suindicato e quindi ci rendiamo disponibili a stornare tali costi dell'insoluto". All'udienza di conciliazione Corecom Molise, la controparte Vodafone Italia S.p.a.: - ometteva di produrre la documentazione richiesta con i reclami; - senza entrare nel merito, proponeva dapprima lo storno del totale insoluto, senza indennizzi; - a seguito di contestazione di mancata risposta al reclamo UNC, proponeva lo storno del totale insoluto ed € 150 a titolo di indennizzo "perché il massimo previsto dalla carta dei servizi", quindi neppure € 300,00 previsti dalla Delibera AGCOM. Richieste: a) lo storno di ogni posizione debitoria oltre al ritiro pratica dall'agenzia di recupero crediti, in esenzione spese; b) la corresponsione di ogni indennizzo previsto; c) la corresponsione di un indennizzo di euro 5,00/giorno dal 26.9.2018 (data invio racc. a/r recesso) al 2.3.2019 data ultimo giorno in ft. Vodafone, quindi per mesi 5, giorni 157, per euro 785,00 ex art.9 All. A Del. n. 347/18/CONS (servizi e profili tariffari no richiesti - seguito di recesso); d) un indennizzo per ritardata risposta al reclamo UNC del 21.10.2018, cui Vodafone rispondeva con email del 24.4.2019, quindi ben 185 dopo, con ritardo di giorni 140, per euro 2,50/ giorno, quindi per complessivi euro 362,50 (300,00 nel massimo) ex art. 12 All. A Del. n. 347/18/CONS (indennizzo per mancata o ritardata risposta ai reclami); e) un indennizzo per malfunzionamento del servizio SIM DATI N. 3473231833, pari ad euro 100,00.

2. La posizione dell'operatore

Con memoria del 26.05.2022 la VODAFONE ITALIA S.p.A. per mezzo degli Avvocati Andrea Pellegrin e Antonio Donato Monaco dello Studio legale Associato Pellegrin - Zonetti di Roma, così scrive: " - I - -1.1 Il Sig. [redacted] con istanza prot. 112543 del 3.4.2022, ha chiesto l'avvio del procedimento per la definizione della controversia nei confronti di Vodafone Italia S.p.a. (di seguito Vodafone). -1.2 Tale richiesta, in estrema sintesi, troverebbe fondamento nel comportamento antigiuridico serbato dal gestore in merito al contratto avente codice cliente 1.19811134 ed all'asserita illegittimità dei costi di recesso e di attivazione addebitati. - II - -2.1 Vodafone pone in rilievo, in riferimento alle contestazioni ex adverso avanzate, la correttezza della fatturazione emessa ed oggetto di doglianza. In ogni caso è opportuno porre in rilievo che l'eventuale fatturazione successiva alla disdetta validamente formulata o alla migrazione verso altro gestore non comporta, di per sé, il diritto all'indennizzo bensì il diritto al mero storno o rimborso delle somme contestate. È noto, difatti, in materia l'orientamento AGCOM secondo il quale "non si ritiene di accogliere le richieste della parte istante sub i) e ii), in ordine alla liquidazione degli indennizzi previsti dall'art. 8 del "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori" di cui all'Allegato A) della delibera n. 73/11/CONS per le fattispecie di

attivazione di servizi non richiesti e/o di profili tariffari non richiesti. Al riguardo, infatti, è fondato il rilievo di xxxxx S.p.A. secondo il quale il caso in esame riguarda, non l'attivazione di servizi mai richiesti dall'istante, bensì il ritardo nella disattivazione di servizi regolarmente attivi. Riguardo a tali ipotesi, l'Autorità ha già espresso il proprio orientamento in merito alla non equiparabilità tra l'ipotesi di fatturazioni successive alla disdetta e "indennizzo per attivazione di servizi o profili tariffari non richiesti", ai sensi dell'articolo 8 del. 73/11/CONS. Quest'ultima fattispecie, invero, si riferisce all'ipotesi in cui l'operatore provvede ad attivare un servizio in assenza di una richiesta del cliente; la ratio di tale previsione va ravvisata nell'esigenza di tutelare la libertà di scelta e di comportamento del consumatore rispetto all'utilizzo dei servizi a pagamento (cfr. delibere nn. 43/14/CIR, 84/14/CIR e 104/14/CIR). Del resto, nel caso di specie, l'attivazione dei servizi voce e ADSL era stata richiesta da parte dell'istante, di guisa che risulta impossibile ritenere la fattispecie quale attivazione non richiesta di servizi. Invero, attesa la diversità delle due fattispecie (attivazione di servizi non richiesti/fatturazione successiva alla disdetta contrattuale), non può darsi luogo alla applicazione analogica dell'articolo 8 del citato Regolamento per la fattispecie di continuata illegittima fatturazione, atteso che l'eventuale disagio patito dall'istante per la proseguita ricezione di indebite fatturazioni, non risultando oggettivamente apprezzabile, non può essere ricondotto nell'alveo degli oggettivi disagi indennizzabili in favore degli utenti di servizi di comunicazioni elettroniche (sia pur con applicazione analogica, ai sensi dell'art. 12 del citato Regolamento, delle fattispecie tipizzate), bensì, per il suo profilo strettamente soggettivo, risulta attratto dall'ambito del danno, il cui risarcimento, come noto, è materia di competenza dell'Autorità Giudiziaria e non dell'Autorità". Nel caso di specie, inoltre, si evidenzia che l'utente ha effettuato il recesso prima dei 24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto. Corre l'obbligo precisare, perciò, che detto importo contestato è richiesto per compensare le eventuali offerte e le promozioni attivate a favore dell'utente e sostenibili dal gestore solo ed esclusivamente qualora lo stesso mantenga il rapporto contrattuale per almeno 24 mesi garantendo in tal modo un introito bimestrale in grado di coprire sul lungo periodo i costi sostenuti dal gestore per la fornitura del servizio in offerta o in promozione. La disattivazione, quindi, considerati i benefici tariffari di cui l'istante godeva, è da ritenersi anticipata e, pertanto, gli oneri di recesso sono dovuti conformemente alla disciplina corrente ed in particolare alla legge 40/2007, art. 1, in cui si chiarisce che è vietata la previsione di termini temporali fatti salvi, tuttavia, i vincoli di durata di eventuali offerte promozionali comportanti prezzi più favorevoli per il consumatore. In relazione, inoltre, ai costi di attivazione si rileva che gli stessi sono dovuti, come peraltro statuito dalla recente delibera emessa dal Corecom Sardegna nell'ambito del procedimento GU14/67355/2019 nella quale è stato precisato che: "il contributo di attivazione è un importo che viene concordato tra le parti al momento della stipula del contratto e rappresenta il corrispettivo di un'attività che viene posta in essere al momento iniziale del rapporto contrattuale. Tale importo può essere versato dall'utente in un'unica soluzione all'inizio del contratto o ratealmente. Pertanto, l'esercizio da parte dell'utente del diritto di recesso a seguito di modifiche delle condizioni contrattuali deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione delle medesime modifiche e determina la cessazione del contratto stesso senza alcun addebito per costi relativi alla cessazione. Non

può evidentemente determinare il venire meno di un debito pregresso il cui pagamento era stato dilazionato, come analiticamente disposto dalla Delibera 519/15/CONS". -2.2 Vodafone, poi, rileva che, in virtù di quanto previsto dalle condizioni generali di contratto, le singole fatture emesse possono essere comunque contestate unicamente entro 45 giorni dalla loro emissione. In assenza di contestazioni, quindi, la fattura si intende accettata da parte dell'utente, come peraltro ribadito nella recentissima Delibera 29 del 4.5.2022, emessa dal Corecom Veneto, la quale ha precisato che: "l'utente, qualora avesse voluto far valere il proprio diritto, avrebbe dovuto inviare formale contestazione entro 45 giorni dall'emissione della fattura, come previsto dalle Condizioni generali di Contratto, per consentire all'operatore di svolgere eventuali attività necessarie per la verifica la rettifica del conto telefonico. In assenza di tale reclamo quindi la fattura dovrà intendersi accettata dall'utente." A sostegno di tale ultima eccezione, va richiamata una recentissima pronuncia del Co.Re.Com. Puglia (Del. N. 22 del 17/04/2017) in cui viene statuito, quale motivazione del rigetto dell'istanza di definizione della controversia, che: "la richiesta di storno della fattura debitoria non può essere accolta poiché agli atti non emergono contestazioni in ordine agli importi addebitati: si rammenta che è onere dell'utente sporgere reclamo onde consentire all'Operatore di eseguire le attività necessarie per la verifica e la rettifica delle somme contabilizzate". Ancora, deve evidenziarsi l'infondatezza della domanda nel caso di reclami tardivi. In tal caso, difatti, non è possibile produrre i dettagli del traffico telefonico e dati che possono giustificare la legittimità degli addebiti in fattura e dimostrare l'effettuazione di traffico, concretandosi in tal modo una lesione del diritto di difesa del gestore. Infatti, per motivi legati alla tutela della riservatezza dei dati, gli stessi possono essere conservati per un periodo di tempo non superiore ai sei mesi. Agcom, del resto, si è espressa recentemente in tal senso, con la determina n. 49/15/DIT la quale ha statuito, in aderenza a quanto disposto dall'art. 123 del codice della Privacy, che: "gli operatori telefonici, in presenza di una contestazione scritta possono conservare il traffico relativo all'ultimo semestre, e pertanto, dovendo consentire agli stessi l'esercizio pieno del proprio diritto di difesa, le uniche fatture che possono essere prese inconsiderazione sono quelle relative agli ultimi sei mesi dalla data in cui è stato presentato il reclamo". Fondamentale, quindi, si rivela essere il reclamo il quale ha la funzione, allo stesso tempo, di contestazione per l'utente e di avvertimento verso il Gestore al fine di permettergli le verifiche del caso e, se dovuti, gli eventuali rimborsi o storni. Parimenti rilevante è il diritto di difesa dell'operatore, costituzionalmente garantito come per ogni soggetto il quale non deve essere in nessun caso leso. Per permettere, quindi, al Gestore un esercizio pieno del proprio diritto di difesa, l'AGCOM ha inteso limitare le uniche fatture che possono essere prese in considerazione per eventuali controlli e/o verifiche a quelle emesse negli ultimi 6 mesi dalla data di presentazione del reclamo scritto. Per completezza, inoltre, sempre in tema di reclamo, è opportuno ribadire che, in forza di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto di Vodafone, l'utente ha in ogni caso l'onere di presentare reclamo per addebiti non riconosciuti entro 45 giorni dal ricevimento della fattura, al fine di permettere all'operatore gli opportuni controlli. In tal senso, invero, si sono, altresì, espressi il Tribunale di Milano ed il Tribunale di Roma, rispettivamente, con le sentenze n. 12054/12 e n. 9292/12, considerando come accettate le fatture non contestate. Per mera

compiutezza difensiva, si riafferma che la presenza di reclami e segnalazioni su disservizi o altro assume, infatti, un peso dirimente ai fini dell'accoglimento delle istanze. Ci si riporta sul punto all'esaustiva raccolta di pronunce dell'Agcom che corroborano l'orientamento ormai consolidato secondo cui gli indennizzi – laddove accertata la responsabilità del gestore – vanno riconosciuti a partire dalla prima segnalazione provata agli atti dalla parte istante (Delibere n. 38/12/CIR, n. 22/13/CIR, n. 89/15/CIR, n.65/15/CIR, n. 22/16/CIR). Va menzionata la Del. 165/15/CIR, in cui viene rilevato che "non avendo l'utente mai inviato alcun reclamo all'operatore, nemmeno dopo aver ricevuto le prime fatture che sono a tutt'oggi ancora insolute, alcuna responsabilità può rinvenirsi in capo alla società telefonica che, ignara dell'esistenza di eventuali problemi, ha continuato ad emettere le fatture fino alla disdetta del contratto intervenuta dopo circa sei mesi dall'attivazione" e la Delibera DL/081/17CRL/UD del 5.6.2017del Corecom Lazio con la quale è stato statuito che: "Tuttavia all'accoglimento della domanda osta quanto prescritto in tema di obbligo di conservazione e detenzione dei dati personali da parte del responsabile del trattamento (nel caso di specie l'operatore) dal D. Lgs. n. 196/2003. In particolare, l'art 123, comma 1 di tale Decreto prevede che "I dati relativi al traffico riguardanti abbonati ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazione sono cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5". Il comma 2 dispone inoltre che "Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari ai fini di fatturazione per l'abbonato, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento per un periodo non superiore a sei mesi, salva l'ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale". Dalla lettura del citato articolo ne consegue che gli operatori telefonici, in presenza di una contestazione, possono conservare il traffico relativo all'ultimo semestre dalla proposizione della stessa e, pertanto, dovendo consentire agli stessi il pieno diritto di difesa, le uniche fatture che possono essere prese in considerazione sono quelle relative agli ultimi sei mesi dalla data in cui è stato presentato il reclamo.". La fatturazione emessa, per tutto ciò, appare corretta e dovuta a favore di Vodafone. -2.3 Nel merito, poi, si eccepisce che in base a quanto stabilito dalla Delibera 390/2021/CONS, articolo 20, comma 4, "L'Organo Collegiale, ove riscontri la fondatezza dell'istanza, con il provvedimento che definisce la controversia ordina all'operatore di adottare le misure necessarie a far cessare la condotta lesiva dei diritti dell'utente e, se del caso, di effettuare rimborsi di somme risultate non dovute nonché di corrispondere gli indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità. Se non diversamente indicato, il termine per ottemperare al provvedimento è di trenta giorni dalla notifica dello stesso." Ne deriva, pertanto, l'inammissibilità di ogni richiesta risarcitoria del danno, espressamente esclusa dalla normativa Agcom, e delle richieste avanzate a titolo di indennizzo, storno e rimborso. Manca, inoltre, una qualsiasi imputazione ad una specifica norma del Contratto, della Carta dei servizi nonché delle Delibere AGCOM, così come richiesto, invece, dalla suddetta Delibera. Né, tanto meno, la parte ricorrente ha prodotto prove a sostegno della propria tesi che possano, conseguentemente, comportare una

dichiarazione di responsabilità del gestore odierno scrivente. -2.4 Sotto il profilo amministrativo e contabile si precisa che l'utente è attualmente disattivo e risulta essere tuttora presente un insoluto di euro 250,93 che Vodafone, in ottica meramente conciliativa, si dichiara disponibile a stornare. Per tutto quanto sin qui esposto Vodafone Italia S.p.a. reitera le eccezioni più sopra indicate, contestando, altresì, le affermazioni dell'utente e, soprattutto, le richieste di indennizzo, storno e rimborso con consequenziale, integrale, rigetto delle domande ex adverso avanzate in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa. In via subordinata, infine, Vodafone richiede che nella denegata e sin da ora contestata ipotesi di accertamento di responsabilità, con conseguente condanna al pagamento di eventuale indennizzo, la somma oggetto di delibera venga stornata dall'importo totale insoluto, ad oggi pari all'importo di euro 250,93.

3. Motivazione della decisione

In via preliminare preme evidenziare come, l'esauriente, dettagliata e logica ricostruzione dei fatti operata da parte istante, con i relativi allegati, nonché le repliche a chiarimento rispetto alla memoria difensiva di parte convenuta, integra e soddisfa quasi integralmente le regole inerenti la ripartizione dell'onere della prova previste dal codice civile e applicabili anche per le procedure di definizione. Più nel dettaglio, alla luce della comparazione delle difese di Parte istante e Parte ricorrente, ne consegue che, ai sensi dell'art. 1218 c.c., il debitore non ha fornito la prova dell'esaustivo corretto adempimento circa l'esecuzione della prestazione (ex art. 18). Ciò premesso ed entrando, quindi, nel merito della controversia: 1. Circa lo storno di ogni posizione debitoria oltre al ritiro della pratica dall'agenzia di recupero crediti, in esenzione spese e la corresponsione di ogni indennizzo previsto. Parte ricorrente con racc. a/r di recesso n. 15353634836-6 asserisce di recedere dal contratto in essere con la Vodafone per la Sim dati n. e per la linea fissa + dati n. ricevuta da Vodafone in data 1.10.2018 così come si evince da email di risposta annessa al reclamo del 01.06.2020 del sig. Parte istante non produce la citata raccomandata, benché ne indichi il 26.09.2018 quale data di invio all'operatore. Circa il contratto, benché non prodotto, per stessa ammissione di Parte istante al punto 2 della memoria di replica del 22.06.2022, risulta essere stato sottoscritto tra le parti in data 17.10.2018. Orbene: ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 7 e 19 delle Condizioni generali di Contratto allegate dall'Operatore dalla memoria difensiva del 26.05.2022, se ne deduce che la disdetta operata da Parte istante sia avvenuta prima del decorso dei 24 mesi contrattualmente stabilito tra le parti che, quindi, come previsto dal richiamato art. 19 delle Condizioni generali di contratto, Parte Istante è "tenuto al pagamento di un costo di migrazione o di disattivazione del servizio pari a 28 euro". Nessuna prova, invece, è stata prodotta dall'Operatore circa i benefici tariffari cui avrebbe goduto il Sig. , pure eccepiti da Parte Istante con la memoria di replica. Quanto alla contestazione delle tre fatture con scadenza rispettivamente il 27.11.2018, il 28.01.2019 e il 26.03.2019, si significa che: 1) dal 01.10.2018 (giorno di ricezione della raccomandata a/r di disdetta da parte dell'Operatore) al 31.10.2018 decorrono i 30 giorni previsti dalla Condizioni Generali di Contratto a partire dal quale

diviene efficace il recesso/disdetta; - Parte istante ha contestato le fatture entro i 45 giorni previste dalle citate Condizioni e che l'Operatore non avrebbe dovuto emettere le tre fatture sopra richiamate. Motivo per cui, detratto il costo di recesso di 28 euro la Società Vodafone S.p.a. dovrà stornare al Sig. la cifra di € 222,93 (250,93 euro quale totale delle tre fatture – 28 euro quale costo di recesso). Ne consegue il ritiro della pratica dall'agenzia di recupero crediti, in esenzione spese per Parte istante. Quanto, infine, "alla corresponsione di ogni indennizzo previsto", questi si ritengono non dovuti in quanto, da tutti gli atti di procedura emerge a carico dell'Operatore una responsabilità per fatture che non andavano emesse e non già per l'attivazione di servizi non richiesti: servizi lamentati da Parte istante ma non, altresì, quantizzati (delibera n. 53/2021 Corecom Abruzzo). 2. Circa l'indennizzo per ritardata risposta al reclamo. La presente richiesta si ritiene possa trovare accoglimento. Parte Istante chiede indennizzarsi nella misura massima consentita di € 300,00 la ritardata risposta da parte dell'Operatore al reclamo del 21.10.2018. Disservizio segnalato dall'utente nei termini dei 90 giorni di cui all'art. 12 dell'Allegato A alla delibera n. 347/18/CONS. Ai sensi di quanto disposto dalle linee guida in materia di risoluzione delle controversie, approvate con delibera n. 276/13/CONS dell'11.04.2013, dedotta la sussistenza del contratto tra le parti, data la decorrenza dei termini di 45 giorni per la gestione del reclamo (21.01.2018) come indicato dalle Condizioni Generali di Contratto del gestore, si ritiene che possa essere accolta la richiesta di l'indennizzo nella misura del tetto massimo previsto di € 300,00 (art. 12 Allegato A alla delibera n. 347/18/CONS). In particolare, in relazione al valore dell'indennizzo, il citato articolo prevede la corresponsione di € 2,50 per ogni giorno di ritardo. Nel caso di specie e per quanto sopra chiarito, l'indennizzo va quantificato nel tetto massimo previsto dalla tabella "clienti consumer" in € 300,00 (euro trecento/00). 3. Circa l'indennizzo per malfunzionamento del servizio sim dati per l'utenza n. . La presente richiesta si ritiene non possa trovare accoglimento. Dal contenuto di cui alla email del 24.04.2020 di risposta al reclamo del Sig. , si evince che l'Operatore, per la sim dati Internet Abbonamento, abbia correttamente gestito la disattivazione della stessa entro il termine di efficacia di recesso, ovvero nei 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione inviata da Parte istante. Rimborso spese di procedura. Visto l'art. 19, co. 6 della Delibera 173/07/CONS, considerata la partecipazione del ricorrente sia in fase di conciliazione che in quella di definizione, considerato il comportamento complessivo delle parti, le eccezioni svolte e le difese, si ritiene congruo liquidare la somma di Euro 50,00 (cinquanta/00) a titolo di rimborso delle spese sostenute per la trattazione della presente procedura e che, dunque, la Società Vodafone Italia S.p.A. debba riconoscere, in favore dell'utente, € 50,00 (cinquanta/00).

DELIBERA

Articolo 1

1. Per le motivazioni illustrate in premessa, il presente ricorso di definizione GU14/514412/2022 viene accolto. Pertanto, la Vodafone Italia SpA è tenuta a riconoscere in favore dell'utente: a) storno/rimborso della cifra di € 222,93 (250,93 euro quale totale delle tre fatture – 28,00 euro quale costo di recesso), oltre gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di definizione, con il ritiro della pratica dall'agenzia di recupero crediti, senza penalità e in esenzione spese per Parte istante; b) € 300,00 (euro trecento/00), tramite bonifico postale domiciliato, ai sensi dell'articolo 12, co. 1, dell'allegato A alla Delibera n. 347/17/CONS quale indennizzo per la ritardata risposta al reclamo del 21.10.2018; c) € 50,00 (cinquanta/00), tramite bonifico postale domiciliato, a titolo di rimborso spese di procedura a carico dell'Operatore Vodafone Italia S.p.A. d) l'operatore è tenuto a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Campobasso, 04/04/2023

IL PRESIDENTE

Fabio Talucci
04.04.2023
11:07:30
GMT+00:00